

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 10 dicembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 1

¹ Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8;
- b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.

² Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.

Art. 2 cpv. 4

⁴ Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

Art. 5 cpv. 2 lett. c e 4

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.

⁴ Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

¹ RS 861.1

Art. 8 cpv. 1

¹ Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.

Art. 9 cpv. 1

¹ Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.

Art. 10 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e 2

² Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

Art. 11 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

*Titolo prima dell'art. 14a***Sezione 5a:
Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo***Art. 14a* Progetti a carattere innovativo

I progetti a carattere innovativo devono:

- a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
- b. essere improntati alla sostenibilità; e
- c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

Art. 14b Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

Art. 14c Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

- a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano;
- b. un piano di finanziamento del progetto.

² Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

³ L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 14d Procedura per la concessione di aiuti finanziari

¹ L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

² L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

² Le domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

Art. 16 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

10 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 2***1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
- 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
- custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
 - custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
 - custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2 Formula di calcolo**Calcolo della quota dei posti creati**

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum u \times 0.1 = a_p$
Mezzogiorno						$\sum u \times 0.5 = a_q$
Pomeriggio						$\sum u \times 0.4 = a_r$

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum u \times 0.1 = b_p$
Mezzogiorno						$\sum u \times 0.5 = b_q$
Pomeriggio						$\sum u \times 0.4 = b_r$

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r) / 2 \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 = $(b_p + b_q + b_r) / 2 \times t \times 3000$ franchi

Legenda:

a = numero medio di posti creati per giorno

b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno

p = mattino

q = mezzogiorno

r = pomeriggio

t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni»
(offerta a tempo pieno) ≤ 1

u = numero di giorni d'esercizio per settimana ≥ 4

Σ = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana